

## ALLEGATO 3

### **COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## ALLEGATO 4 REG. IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

Data ultima modifica: 29 novembre 2019

### **INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

#### AVVERTENZA:

ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 206/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

### **PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

#### ***Sezione I-Informazioni generalisull'intermediario cheentra in contatto con il contraente***

In caso di intermediario iscritto nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi alla Sezione E:

- a) Intermediario:** Smartika S.p.A.
- b) Numero iscrizione Registro Intermediari Assicurativi:** n. 894456 del 25/03/2019 - Sezione E
- c) Sede legale e operativa:** Via Filippo Sasseti 32 – 20124 Milano
- d) Recapiti:** telefono 02. 40706132 – fax 02. 89919553. Sito internet: [www.smartika.it](http://www.smartika.it) – E-mail: [info@smartika.it](mailto:info@smartika.it) - PEC (Posta Elettronica Certificata): [smartikaspa@legalmail.it](mailto:smartikaspa@legalmail.it)
- e)** L'Intermediario per cui è svolta l'attività è: Sella Broker S.p.A
- f)** IVASS è Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta. Con riferimento ai soli prodotti IBIPS (polizze vita tradizionali, unit linked, index linked, polizze multiramo e prodotti di capitalizzazione)  
CONSOB è Istituto Competente alla vigilanza sull'attività svolta.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

## **Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e riassicurativo**

Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti:

METLIFE EUROPE D.A.C RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

I premi pagati dall'Assicurato all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

## **Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni**

Smartika S.p.A. riceve quale remunerazione una commissione pari al 50% del premio assicurativo al netto delle imposte; Sella Broker riceve quale remunerazione una commissione pari al 10% del premio assicurativo al netto delle imposte.

## **Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

Smartika S.p.A. ed i suoi dipendenti, non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta, maggiore del 10% del Capitale Sociale o dei diritti di voto, di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta maggiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Smartika S.p.A.

Con riguardo al contratto proposto:

- a) l'attività di distribuzione è svolta senza vincoli di esclusiva.
- b) l'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo; nel caso di prodotti simili, offre al cliente il prodotto assicurativo che risponde al meglio alle esigenze del contraente.

## **Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

Il Contraente ha facoltà di inoltrare reclamo, ai recapiti e con le modalità indicate in calce, a Smartika S.p.A. o alle imprese di assicurazione. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati alle imprese di assicurazione.

In quest'ultimo caso, il Cliente può inoltrarlo all'Ufficio Reclami di Smartika all'indirizzo "Smartika S.p.A. – Ufficio Reclami – Via Filippo Sassetti 32 – 20124 Milano", oppure all'indirizzo [reclami@smartika.it](mailto:reclami@smartika.it).

Il Cliente può inoltrare reclamo all'Impresa di Assicurazione, agli indirizzi con le modalità presenti nella documentazione contrattuale del prodotto. In particolare: MetLife - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Reclami - Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma. Indirizzo e-mail: [reclami@metlife.it](mailto:reclami@metlife.it)

Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Smartika S.p.A. o delle imprese di assicurazione entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da Smartika S.p.A. o dalle imprese di assicurazione.



Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione, come disciplinato dalla Legge n. 98/2013 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo il reclamante, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS e/o interessare l'Autorità Giudiziaria, potrà scegliere di avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Si tratta di un organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica, rispetto al ricorso al Giudice. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o telefonare al numero verde 800 19 69 69.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del Cliente per ricevuta e presa visione** \_\_\_\_\_